

La cassa di risparmio di Cagliari » 50,000  
Il banco di Napoli . . . » 200,000  
Il banco di Sicilia . . . » 100,000.

Art. 3. La cassa costituisce un ente morale autonomo distinto dagli istituti che concorrono a formarla.

La sua durata è indeterminata. Non può essere sciolta che per legge, o in seguito alla perdita dell'intero fondo di garanzia di cui all'articolo precedente.

Art. 4. Lo scopo della cassa è di assicurare contro le conseguenze degli infortuni sul lavoro persone residenti nel regno, che abbiano raggiunta l'età di anni dieci, che attendano a lavori manuali, o prestino servizio ad opera o a giornata.

Le forme e le condizioni dell'assicurazione, le tariffe dei premi e delle indennità sono determinate in apposito regolamento compilato in conformità alla citata legge 8 luglio 1883 ed annessa convenzione 18 febbraio stesso anno, ed approvato con decreto reale del 26 marzo 1884.

Art. 5. La sede della cassa d'assicurazione è presso l'ufficio centrale della cassa di risparmio di Milano.

Ciascuno degli istituti che concorsero alla formazione della cassa a norma dell'articolo 2 ed assunsero di fungere come sedi compartimentali della istituzione, ne ha la rappresentanza in tutte le località del rispettivo compartimento.

Art. 6. Tutte le spese necessarie all'amministrazione della cassa di assicurazione sono sostenute dagli istituti fondatori, in ragione della rispettiva contribuzione a termini dell'articolo 2 del presente regolamento.

Art. 7. Sono organi dell'amministrazione della cassa nazionale:

- Il consiglio superiore;
- Il comitato esecutivo;
- Gli uffici compartimentali;
- Gli uffici locali;
- Il direttore ed il personale addetto alla istituzione.

Art. 8. Il consiglio superiore si compone: del presidente, del vice-presidente, dei cinque membri del comitato esecutivo della cassa di risparmio di Milano e di un rappresentante per ciascuno degli altri nove istituti fondatori.

Art. 10. Il consiglio superiore si riunisce presso la cassa di risparmio di Milano in sessione ordinaria due volte all'anno nei mesi di aprile e di novembre, ed in sessione straordinaria in qualunque tempo dell'anno, su richiesta o del presidente, o del comitato esecutivo o di tre dei rappresentanti degli istituti fondatori.

Art. 12. Il consiglio superiore ha le seguenti attribuzioni:

Determina le regole e l'indirizzo generale dell'amministrazione ed i rapporti che intercedono fra l'amministrazione centrale e gli altri istituti fondatori;

Approva i conti della gestione;

Approva le tariffe dei premi e delle indennità, i moduli delle polizze d'assicurazione e le loro eventuali riforme.

Art. 13. L'anno finanziario comincia col primo gennaio e termina col 31 dicembre.

Art. 14. Al comitato esecutivo della cassa di risparmio di Milano sono affidate le attribuzioni di comitato esecutivo della cassa nazionale d'assicurazione.

## Pel tiro a segno

È stata diramata ai comandanti di corpo d'armata una circolare, la quale riguarda le varie istanze che giungono continuamente al ministero con le quali si domandano dalle società private di tiro a segno, armi o premi od altre facilitazioni.

Essendo tali facilitazioni stabilite espressamente e tassativamente dalla legge in favore delle società di tiro a segno nazionale, il ministero non ha mai potuto accogliere le accennate istanze.

Di ciò il ministero rende informati i comandanti di corpo d'armata, perchè essi ed i loro dipendenti seguano lo stesso criterio.

I comandanti sono inoltre avvisati che i rappresentanti dell'esercito non dovranno assistere che alle gare promosse da società di tiro a segno nazionale.

## IL COMMERCIO ITALIANO

Nei primi sei mesi del 1884, confrontati con lo stesso periodo dell'anno precedente, l'importazione degli spiriti presenta una diminuzione di 99,350 ettolitri, e quella dello zucchero di quintali 51,339. L'entrata del caffè è stata stazionaria; quella del petrolio crebbe di 22,000 quintali; quella dei cereali di 37,752 quintali.

Si nota una piccola diminuzione nell'importazione dei filati di cotone (quintali 2 mila 993); ed un aumento di 4054 quintali nell'entrata dei tessuti di lana.

Come prova di crescente lavoro industriale possiamo addurre un accrescimento di ben 200,000 tonnellate nell'introduzione del carbon fossile.

Anche il movimento dei vini è stato soddisfacente. L'esportazione è aumentata di 151 mila ettolitri. Per contro è scemata di 123 mila quintali l'uscita degli oli d'oliva.

## La medaglia per l'unità

La Gazzetta ufficiale pubblica la disposizione ministeriale che segue:

Il ministro segretario di stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri, ed i ministri della guerra e della marina:

Vista l'istruzione in data 20 maggio 1883, per l'esecuzione del regio decreto 26 aprile 1883, col quale venne istituita una medaglia a ricordo dell'unità d'Italia;

Vista la determinazione ministeriale in data 14 dicembre 1883, con cui venne prolungato fino a tutto maggio ora scorso il tempo stabilito dal n. 4 della istruzione stessa per la presentazione delle domande per ottenere la dichiarazione di autorizzazione a fregiarsi della medaglia anzidetta;

Considerata la convenienza di prorogare ancora il tempo suddetto;

Hanno di concerto determinato quanto segue:

Il tempo utile per la presentazione delle domande per ottenere la dichiarazione d'autorizzazione a fregiarsi della medaglia a ricordo dell'unità d'Italia è prorogato a tutto maggio 1885.

## ESPOSIZIONI E CONGRESSI

Congresso delle camere di commercio ed arti del regno tenuto presso la camera di commercio ed arti di Torino dal 23 al 29 giugno 1884.

I. TEMA.  
Prima parte.  
*Revisione della tariffa doganale generale e dei trattati di commercio in conformità dei legittimi bisogni della produzione e dei traffici nazionali, nonché degli interessi agricoli del paese.*

Il congresso:  
Udita la relazione della sezione I, in vista delle elevate tariffe di tutte le nazioni, crede e ritiene una necessità assoluta dover difendere i nostri prodotti con acconcia tariffa doganale.

Fa voti inoltre affinché le camere di commercio siano sempre interpellate prima di concludere i trattati di commercio.

Seconda parte.  
*Esame delle norme che regolano la materia doganale e proposta delle necessarie riforme.*

Ordine del giorno approvato:  
1° Il congresso fa voti che il regolamento doganale sia applicato con uniformi criteri in tutte le dogane del regno.

2° Considerando che il regolamento 4 dicembre 1864 sulle corporazioni dei facchini doganali si sia manifestato dannoso alla libertà del lavoro ed inapplicabile in molti porti ed alle dogane delle stazioni ferroviarie interne, fa voto che il citato regolamento sia abolito, lasciando alle camere di commercio, quando lo credano opportuno, di provvedervi con regolamenti locali.

3° Il congresso esprime voto favorevole alla nomina tra le camere maggiormente interessate al commercio d'importazione ed esportazione di una commissione permanente, incaricata di raccogliere nei vari distretti, e specialmente in quelli più importanti, relativamente al commercio di importazione ed esportazione, tutti gli elementi necessari ad una revisione della tariffa e delle leggi doganali, per contribuire alla tutela ed allo sviluppo del commercio e dell'industria italiana; e deferisce alla presidenza del congresso lo stabilire le norme necessarie per la istituzione di detto comitato.

Tariffa vini.

4° Il congresso, considerate le condizioni daziarie fatte all'estero ai nostri vini, fa voto affinché il governo, nella rinnovazione delle trattative colle altre nazioni, provochi ed ottenga con opportune concessioni sopra altri articoli che i dazi di confine sui vini vengano mitigati considerevolmente da non impedirne l'esportazione.

Argomenti speciali.

5° Il congresso, facendo plauso al governo per gli studi e sforzi a prò della viticoltura nazionale, fa voti:

a) perchè sia restituita ai fabbricanti di vini fini l'intera tassa di fabbricazione sull'alcool miscelato nei vini stessi malgrado che occorra un lungo periodo di tempo per l'esportazione;

b) che sia aperto un conto corrente ai fabbricanti di vini fini con debite garanzie, affinché ai fabbricanti di alcool che somministrano gli spiriti sia tosto restituita la tassa di fabbricazione addebitandola al fabbricante di vini, conteggiandola ogni anno in rapporto al consumo nel regno.

6° Il congresso fa voti perchè siano riformate le disposizioni che regolano la vigilanza doganale ed in specie le bollette di circolazione tenendo conto dei criteri seguenti:

a) che tali disposizioni sieno rese meno vessatorie ed incombode;

b) che siano abolite per quanto riguarda le miscele a base di spirito;

c) che sia sostituito un sistema sicuro per l'apposizione dei polizini;

d) che la validità della bolletta di circolazione per il deposito possa estendersi anche a più di un anno in casi speciali nei quali sia comprovata l'impossibilità di esaminare il deposito entro quel termine;

e) che la validità delle bollette che accompagnano le merci in partenza sia proporzionata alla distanza che deve essere percorsa dalla merce, e alla natura del contratto di trasporto ferroviario, e che il termine fissato alla detta validità sia reso reale col farlo decorrere dal giorno della partenza della merce, mediante un visto partire da apporsi alla bolletta dalle autorità doganali al momento della partenza stessa;

f) che l'obbligo della bolletta e del polizino di circolazione sia solamente imposto quando si tratta d'un valore daziario non inferiore a 100 lire.

7° Il congresso considerando che la dicitura di tariffa sui filati e tessuti di cotone, alcool, petroli greggi, ec., mette il commercio costantemente in dissenso coll'ufficio doganale, epperò soggetto a multe, propone che la determinazione degli elementi che servono a stabilire i dazi specifici nella tariffa sia fatta in modo più chiaro e preciso.

Collegio dei periti.

8° Il congresso, plaudendo al concetto generale di riforma dell'istituzione del collegio dei periti doganali, fa voti:

a) che il numero degli eligendi fra i proposti dalle camere di commercio sia portato almeno a cinque;

b) che il voto delle commissioni locali di perizia debba sempre essere richiesto ed aversi per giudizio di prima istanza contro il quale si possa ricorrere entro breve termine e dalla dogana e dal commerciante al collegio dei periti;

c) che sia curata in ogni modo la maggior sollecitudine nell'evasione dei ricorsi al collegio;

d) che nel novero delle camere di commercio autorizzate alla compilazione di una lista di periti, siano comprese anche quelle di Verona ed Udine;

e) che il ministero non abbia facoltà di decidere diversamente dal voto del collegio dei periti, e che il giudizio del ministro delle finanze sia emesso d'accordo col ministro del commercio.

II. TEMA

*Esame delle condizioni dei trasporti ferroviari in rapporto ai bisogni delle industrie e dei commerci e studio del principio informatore più opportuno nello stabilimento delle tariffe ferroviarie.*

*Della necessità di semplificare ed unificare le tariffe esistenti per le varie linee del regno e di coordinare ai trattati di commercio le convenzioni internazionali ferroviarie.*

Ordine del giorno approvato.

Il congresso,

Affermando essere nello interesse del commercio che le tariffe ferroviarie siano;

Uniformi, semplici e chiare, si che il commerciante, senza bisogno d'intermediari, specialisti, sappia subito quanto ha da spendere pel trasporto;

Uguali per tutti, cioè tanto per il grosso quanto per il piccolo e mezzano commerciante;

Che siano miti, proporzionate al valore della merce e commisurate in senso inversamente proporzionale alla sua percorrenza;

Che siano facilmente modificabili in modo da poter sempre rispondere alle predette condizioni;

Fa voti:

Che nella discussione delle tariffe annesso alle convenzioni ferroviarie presentate al parlamento, siano tenuti nella massima considerazione i succennati criteri.

Il congresso esprime inoltre il voto che nella stipulazione di nuovi trattati di commercio si provveda sempre a coordinare agli stessi le convenzioni internazionali ferroviarie.

III. TEMA.

*Se utili o non piuttosto dannosi siano al commercio ed alla marina mercantile nazionale i sussidi che il governo assegna ad alcune speciali compagnie di navigazione.*

*Qualora venga riconosciuta l'utilità di mantenere i sussidi governativi, se e quali modificazioni siano da introdursi nei patti contrattuali esistenti fra il governo e le società sussidiate, a tutela del commercio nazionale.*

Ordine del giorno approvato.

Il congresso delle camere di commercio del regno constata come i sussidi speciali a determinate compagnie di navigazione sieno stati dannosi al commercio ed alla marina mercantile, epperò chiede:

1° Che tale sistema abbia a cessare allo spirare degli attuali contratti;

2° che, per evitare ogni determinazione di monopolio, vengano accordati premi alla costruzione ed alla navigazione, associandosi così alle conclusioni della commissione parlamentare d'inchiesta, e fa voti perchè questo secondo sistema venga attuato nel più breve tempo possibile affinché abbiano a risorgere le sorti della marina mercantile;

3° che in via d'eccezione sieno accordati più larghi premi a quelle sole compagnie di navigazione a vapore incaricate del servizio postale, sottomettendole però a tassative condizioni di celerità, periodicità, e per linee determinate di navigazione;

4° che in via d'eccezione si possa pure accordare una sovvenzione per le linee tra